



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino-Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962

PEI ucjesolo@mit.gov.it – PEC cp-jesolo@pec.mit.gov.it – Sito web www.jesolo.guardiacostiera.it

O r d i n a n z a n . 2 0 / 2 0 2 1

PROCEDURE OPERATIVE AERE IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo e Comandante del Porto:

- VISTO: il dispaccio n. 82/0444679/II in data 11.7.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTA: la nota prot. n. 30591 in data 13.6.2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con Dp. prot. n. 24393 in data 17.6.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA: la direttiva n. 23945 in data 13.6.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'attività antincendio boschivo per il 2019. *“Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”*;
- VISTA: la direttiva Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – Indicazioni operative – ed. 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO: il Dp. prot. n. 48294 in data 18.5.2010 e il Dp. 50449 in data 27.5.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 3° – Uff. II riguardanti “Operazioni A.I.B. con prelievo di acqua in mare”;
- VISTA: la Direttiva OP/2002 in data 27.5.2010 “OPERAZIONE MARE SICURO” – Operazione antincendio Boschivo con prelievo di acqua in mare;
- VISTE: le vigenti Ordinanze di sicurezza balneare dei Circondari Marittimi di Venezia e Jesolo;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 23/2009 in data 22.6.2009 che con la presente Ordinanza viene abrogata e sostituita;
- VISTI: gli artt.17, 28, 30 e 81 Cod. Nav. e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO: necessario individuare e rendere note le aree/zone di mare che, per loro ubicazione, anche in relazione alle disposizioni summenzionate, siano idonee ad essere utilizzate per le operazioni di prelievo di acqua, in sicurezza, da effettuarsi da parte dei mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi;

RENDE NOTO

che, nella zona di mare antistante il litorale di competenza del Circondario Marittimo di Jesolo, possono verificarsi operazioni di ammaraggio e decollo di aeromobili ovvero di messa in acqua di cestelli da parte di aeromobili impegnati nello svolgimento di incendi nel territorio. Dette operazioni possono avvenire, di massima, ad una distanza superiore ai 1.000 mt. dalla costa e ai 1.500 mt. dai canali di accesso ai porti del Circondario di Jesolo.

Tale zona di mare è da considerarsi “preferenziale” ai fini del prelievo di acqua di mare dei velivoli all’uopo comandati.

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ART. 1

Interdizione specchio acqueo

- 1 Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo delle acque da parte dei mezzi aerei impegnati nell’attività di spegnimento degli incendi boschivi, all’interno della zona di mare di cui al “RENDE NOTO”, lo specchio acqueo di forma quadrata e lato 1.000 mt, centrato sul punto di ammaraggio del velivolo, deve intendersi automaticamente interdetto a qualsiasi altro uso ed attività nautica (pesca, diporto, attività sportiva, immersione subacquea etc.).
- 2 Le unità navali di qualsiasi tipologia in transito in prossimità dello specchio acqueo di sicurezza devono procedere a lento moto, mantenendo una distanza di rispetto di almeno 500 mt., avendo cura di non intralciare in alcun modo le operazioni in corso e adottando ogni misura precauzionale necessaria per prevenire possibili incidenti.
- 3 Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo di acqua da parte dei velivoli, deve essere prestata sempre massima attenzione a quanto disposto dall’eventuale mezzo navale della Guardia Costiera o di altra Amministrazione dello Stato, impiegato nello sgombero dello specchio acqueo di sicurezza ed a quanto eventualmente comunicato dalla stazione radio costiera.

ART. 2

Procedure per l’avvio delle operazioni di prelievo

- 1 Il comandante del velivolo, almeno 30 minuti prima di iniziare le operazioni, deve, tramite VHF/FM canale 16 o anche tramite un responsabile da terra, informare l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Jesolo per concordare il luogo del prelievo e le modalità esecutive delle operazioni.
- 2 Parimenti, durante tutta la durata delle operazioni sulla superficie marina dovrà prestare ascolto continuo sul canale 16 suddetto e la stessa procedura dovrà essere eseguita ad ogni operazione di approvvigionamento/rifornimento di acqua di mare.

Per iniziare le suddette operazioni il pilota dell'aeromobile dovrà ricevere esplicito assenso dalla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, che, a sua volta, provvederà a divulgare, via radio, apposito avviso ai naviganti dell'inizio delle stesse.

- 3 Qualora nella zona individuata per il prelievo dell'acqua in mare, non sia ancora giunta un'unità navale della Guardia Costiera ovvero di altre Amministrazioni dello Stato per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, il velivolo antincendio, se ha urgenza di non ritardare le operazioni, deve porre in essere le seguenti procedure operative:
 - a) prima di procedere all'ammarraggio, eseguire un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt. circa), al di sopra dello specchio acqueo prescelto;
 - b) effettuare un passaggio a bassa quota in sicurezza sullo specchio acqueo prescelto, lungo la direttrice di ammaraggio, con le luci di atterraggio accese (*luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali*);
 - c) al termine del passaggio a bassa quota procedere con l'ammarraggio per il prelievo d'acqua.

La manovra sopra descritta, qualora non siano ancora presenti in zona mezzi navali incaricati allo sgombero dell'area, deve essere ripetuta per ogni operazione di prelievo.

- 4 Il comandante del velivolo è responsabile della condotta del mezzo in ogni fase delle operazioni nel rispetto delle norme vigenti e di quelle specifiche di Società/Ente di appartenenza. Durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 1.000 mt. dalla costa o 1.500 mt. dai canali di accesso ai porti;
- 5 In caso di avverse condizioni metereologiche o altre cause che possano rendere complesse le operazioni, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento. Qualora ritenuto necessario in relazione alla gravità dell'emergenza connessa con l'esigenza di rifornimento d'acqua da parte degli aeromobili, l'Autorità Marittima potrà eventualmente sospendere le attività portuali per tutta la durata dell'emergenza.

ART. 3

Ulteriori Misure Precauzionali per le unità in transito

- 1 Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle operazioni di approvvigionamento idrico, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle stesse ed alle connesse limitazioni di navigazione, devono fare riferimento agli appositi avvisi di sicurezza e avvisi ai naviganti emessi dalle stazioni radio costiere, emanati a seguito di richieste della Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.
- 2 Prima di intraprendere la navigazione, allorquando si abbia notizia della presenza di un incendio nelle zone costiere o di entroterra o comunque dell'intervento di mezzi aerei in mare, i comandanti/conducenti/proprietari di qualsivoglia unità navale devono avere cura di acquisire informazioni in merito alle operazioni in corso, contattando se necessario la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Jesolo (041/968962).

ART. 4

Zone di mare non consentite all'ammarraggio, prelievo d'acqua ed il successivo decollo degli aeromobili

- 1 Nella porzione di specchio acqueo "rada" antistante il litorale del Comune di Cavallino Treporti, Punta Sabbioni, riservata alla fonda delle navi in attesa di entrare a Venezia attraverso la bocca di Lido (Ordinanza n. 01/2008 in data 13.3.2008 e Ordinanza n. 40/2017 in data 30.8.2017 di questo Ufficio).
- 2 Nelle aree di mare del Circondario Marittimo, antistanti la foce del fiume Sile e Piave, ove sono ubicati impianti di molluschicoltura come da Ordinanze emanate da questo Ufficio.
- 3 Ogni altro specchio acqueo interdetto da questa Autorità Marittima con apposita Ordinanza (quali, per esempio: campi di regata permanente, tegnue, etc.).

ART. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima assegnate per Legge, non esime il Comandante dell'aeromobile/elicottero che verrà utilizzato per effettuare l'attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dei mezzi impegnati nello spegnimento degli incendi, dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo;
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino-Treporti, 10.5.2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco SANGERMANO

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate